

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (di seguito denominata "UNIVERSITA"), con sede in Siena, Piazza Carlo Rosselli 27/28, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Tomaso Montanari
e

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (di seguito denominato "MINISTERO"), con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti, 1, nella persona del Ministro pro-tempore, Sen. Anna Maria Bernini

premessi che:

- l'Università per Stranieri di Siena è un Ateneo statale, istituito con Legge 17 febbraio 1992, n. 204;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'art. 5, comma 6, prevede la possibilità di stipulare accordi di programma tra le Università e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'attribuzione, tra l'altro, delle risorse finanziarie di cui al comma 3 (fondo per il finanziamento ordinario), per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative ed attività specifiche;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 12, comma 1, prevede che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
- il DM 10 giugno 2024, n. 773, ha definito le linee generali di indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, ai sensi dell'art. 1ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43;
- il DM 07 agosto 2024, n. 1170 dei criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei consorzi interuniversitari per l'anno 2024, ha previsto, all'art. 1, risorse per la copertura di obbligazioni derivanti da accordi di programma;
- preso atto della crescita numerica degli studenti e dei docenti dell'Università per Stranieri di Siena, e del progressivo ampliamento del suo raggio d'azione, e dunque della necessità di integrare il suo finanziamento, con riguardo ad un adeguato sviluppo della ricerca;
- con accordo di programma sottoscritto in data 11 ottobre 2022, come integrato in data 19 gennaio 2024, il Ministero ha messo a disposizione al fine di contribuire alla realizzazione del programma strategico dell'Università complessivamente euro 1.200.000 da assegnare nel biennio 2022-2023

Tutto ciò considerato, fra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1

(Finalità dell'accordo)

1. Con il presente accordo il Ministero rinnova il proprio impegno a integrare le risorse già attribuite con le dotazioni ordinarie al fine di contribuire alla realizzazione del programma strategico dell'Università.

Art. 2

(Ministero)

1. Il Ministero si impegna, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, ad assicurare all'Università per il triennio 2024-2026 i seguenti importi massimi:

ANNO	IMPORTO MASSIMO
2024	1.000.000
2025	1.000.000
2026	1.000.000
TOTALE	3.000.000

2. Le risorse relative al 2024 trovano copertura a valere sullo stanziamento dell'art. 1 del d.m. 1170/2024 (FFO 2024). Le risorse relative agli anni successivi troveranno copertura compatibilmente con le risorse disponibili su FFO, rispettivamente del 2025 e 2026.
3. Il predetto importo annuale rappresenta il limite non superabile dell'apporto del Ministero per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo e pertanto l'Università dovrà provvedere autonomamente alla copertura finanziaria degli eventuali maggiori oneri.

Art. 3

(Università)

1. L'Università si impegna ad utilizzare le risorse messe a disposizione dal Ministero per realizzare le seguenti attività:

- Ampliamento e potenziamento delle collaborazioni di ricerca internazionali dell'Ateneo, in veste di osservatorio privilegiato della condizione della lingua e della cultura italiana nel mondo e delle lingue-culture presenti sul territorio nazionale, grazie alla creazione di partenariati e consorzi con università, centri di ricerca, istituzioni culturali, piccole e medie imprese ed enti del terzo settore interessati a sviluppare una progettualità di ricerca condivisa su scala europea ed extra-europea;
- Potenziamento dell'offerta post-lauream di Ateneo declinata in corsi di dottorato, con uno

- sguardo internazionale, coerenti con la sua missione;
- Rafforzamento delle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati delle attività di ricerca, grazie a programmi dedicati, al fine di evidenziare e rendere più leggibile la missione strategica dell'Ateneo impegnato nella diffusione del plurilinguismo e del multiculturalismo;
 - Supporto a programmi di ricerca scientifica di eccellenza coerenti con la specificità statutaria dell'Ateneo, e dunque competitivi in processi di revisione tra pari alla luce anche del dibattito in corso sulla riforma europea della valutazione della ricerca attuata dalla Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), in particolare il working group "Evaluating Social Sciences and Humanities (SSH) research globally";
 - Potenziamento dei Centri di Ricerca e Servizi di Ateneo (CADMO, CAT, CeSIM, CeSK, CeST, CILS, CLASS, CLUSS, DITALS, StraS) e creazione di nuove strutture per programmi di ricerca sulle diversità linguistiche e culturali;
 - Incentivazione della partecipazione delle ricercatrici e dei ricercatori a bandi competitivi, regionali, nazionali e internazionali, con un'attenzione alle azioni di ricerca su tematiche quali l'inclusione e la sostenibilità, i cui risultati abbiano come destinatari diretti o indiretti la comunità scientifica internazionale, ma anche la società locale, e dunque le diverse comunità culturali del territorio in cui l'Ateneo opera;
 - Ampliamento delle azioni di miglioramento della capacità dell'Ateneo di attrarre ricercatrici e ricercatori dall'estero, nel rispetto di un equilibrio di genere e generazionale, sviluppando programmi di ricerca, sempre più accessibili a tutte e tutti, attrattivi nel quadro dei programmi di lavoro della Comunità Europea;
 - Istituzione interna di programmi pluriennali di finanziamento alla ricerca i cui risultati abbiano un impatto misurabile in ambito scientifico, sociale e culturale nel rispetto del principio del "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm").
 - Potenziamento e valorizzazione di programmi e strutture di ricerca coinvolti in processi di transizione digitale, attenti ai principi dell' "Open Science", dei "FAIR Data" e all'applicazione delle nuove metodologie delle digital humanities.

Le suddette attività sono orientate a favorire l'internazionalizzazione delle azioni di ricerca dell'Ateneo, nei programmi europei e globali, grazie anche al potenziamento di percorsi post-lauream e post-doc di mobilità, per le ricercatrici e i ricercatori, entro il sistema della ricerca europeo e internazionale. Nello specifico, le attività prevedono:

- a. Il finanziamento di assegni di ricerca in corso e di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 legge 30 dicembre 2010, n. 240 per personale specificatamente reclutato sui progetti di ricerca;
- b. L'assegnazione ai corsi di dottorato – in convenzione e con sede amministrativa presso l'Ateneo – di borse e di fondi destinati alle relative attività di ricerca;
- c. La promozione di attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca: pubblicazioni scientifiche, convegni, seminari, workshop, spese di missioni, premi per tesi di dottorato o pubblicazioni scientifiche, costi di open access e open data, attività connesse con i progetti di ricerca commissionate a terzi, acquisto di software e creazione di ambienti digitali, acquisto di strumenti e attrezzature;
- d. Formazione del personale, servizi di consulenza, e personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per supportare le studioso e gli studiosi dell'Ateneo nella scrittura, gestione e

rendicontazione dei progetti di ricerca.

2. Per la realizzazione delle predette attività, le risorse ministeriali di cui all'articolo 2 saranno utilizzate nel seguente modo:

Attività/risorse	2024	2025	2026
a)	370.800	370.800	370.800
b)	343.900	343.900	343.900
c)	210.000	210.000	210.000
d)	75.300	75.300	75.300
TOTALE	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Art. 4
(Monitoraggio)

1. L'Università dovrà rendere disponibile annualmente al Ministero, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni 2025-2026-2027, la documentazione relativa all'utilizzo dei fondi assegnati corredata dalla verifica a cura del Collegio dei revisori dei conti.
2. Le somme assegnate e utilizzate dall'Ateneo ai sensi del presente accordo devono rientrare entro i limiti del fabbisogno accordato all'Università ai sensi dell'art. 1 comma 971 a 978 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Le somme erogate che risultassero non utilizzate all'esito dell'ultimo monitoraggio, o che risultassero utilizzate in difformità a quanto indicato dall'articolo 3 del presente accordo fatte salve eventuali motivate rimodulazioni negli importi tra le tipologie di attività ivi indicate, sono recuperate dalle assegnazioni della quota base del FFO, per essere riattribuite a tutte le Università per le finalità indicate nei decreti annuali di riparto.

Il Rettore
(Prof. Tomaso Montanari)

Il Ministro
(Sen. Anna Maria Bernini)
